



COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 18-06-2026

*Iscritta al n. **13** del Registro Generale*

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA URBANO-RURALE - CAMPAGNA AIB 2026 - PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2026.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione Civile", ha riordinato la normativa in materia di protezione civile, definendo le finalità, le attività e l'organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile, nonché le attribuzioni delle Autorità territoriali di protezione civile, tra le quali rientra il Sindaco, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto;
- il citato Decreto Legislativo n. 1/2018, all'art. 12, individua le funzioni dei Comuni nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, ponendo in capo agli stessi, tra l'altro, l'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio comunale, l'adozione dei provvedimenti necessari a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, la predisposizione e l'attuazione della pianificazione comunale di protezione civile, nonché lo svolgimento delle attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo derivanti da eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo;

Visto il Piano triennale AIB 2023-2025 della Regione Lazio, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 25 maggio 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 1° giugno 2023, tuttora vigente, recante le misure e gli indirizzi operativi per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi sul territorio regionale;

Vista la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112, prot. n. U.0570322 del 03 giugno 2026, avente ad oggetto "Campagna estiva antincendio

boschivo 2026", con la quale sono state fornite indicazioni operative agli Enti territoriali e alle Amministrazioni comunali ai fini dell'adozione delle misure preventive e organizzative connesse al rischio incendi boschivi;

Vista, altresì, la nota del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare prot. n. 550468 del 27 maggio 2026, avente ad oggetto "Attività antincendio boschivo 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti", richiamata dalla Regione Lazio nell'ambito della Campagna estiva AIB 2026;

Considerato che il territorio del Comune di Campodimele è caratterizzato dalla presenza di aree naturali, aree protette, superfici boscate, cespugliate, arborate e pascolive, nonché da ambiti di rilevante pregio ambientale, paesaggistico e naturalistico, la cui conformazione rende necessario adottare specifiche misure di prevenzione volte a ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale;

Constatato che, in particolare durante la stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli suscettibili di propagarsi anche nelle aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresenta un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno degli incendi contenute nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39, con particolare riferimento all'art. 65, nonché delle indicazioni regionali relative alla Campagna estiva antincendio boschivo 2026, dalle quali si evince che, per il corrente anno, il periodo di massimo rischio incendi boschivi, con stato di grave pericolosità, è compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2026 sull'intero territorio regionale;

Considerato che costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i giorni festivi non domenicali compresi tra l'inizio del mese di maggio e la fine del mese di ottobre;

Considerato, altresì, che, con riferimento agli incendi boschivi e agli incendi di interfaccia urbano-rurale, le Amministrazioni comunali sono chiamate a porre in essere ogni attività utile all'identificazione dei fattori di innesco e di propagazione presenti sul territorio, alla mappatura delle aree e degli insediamenti maggiormente esposti, alla rimozione o mitigazione delle

condizioni di rischio, nonché alla verifica dell'osservanza degli obblighi di corretta gestione e manutenzione delle proprietà fondiarie, pubbliche e private;

Valutato che risulta necessario rafforzare le attività di prevenzione mediante il monitoraggio del territorio comunale, la vigilanza sul rispetto dei divieti e degli obblighi in materia di incendi boschivi, la rimozione di depositi incontrollati di rifiuti suscettibili di costituire fattore di innesco o propagazione, nonché l'attuazione di interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione della vegetazione spontanea nelle aree pubbliche e nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie, secondo le rispettive competenze;

Valutato, inoltre, che l'attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione costituisce misura essenziale di prevenzione non strutturale, al fine di promuovere comportamenti responsabili e ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi, con particolare riguardo alle aree boscate, cespugliate, arborate, pascolive e alle zone di interfaccia urbano-rurale;

Ritenuto necessario adottare ogni iniziativa utile a garantire la pronta risposta del sistema comunale di protezione civile, nonché a prevenire possibili fattori di innesco e propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, tenuto conto del periodo di massimo rischio incendi boschivi, delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva e del conseguente progressivo inaridimento della vegetazione, che accrescono la suscettività del territorio al verificarsi di eventi incendiari;

Rilevato che:

- il Sindaco, quale Autorità territoriale di protezione civile e, ricorrendone i presupposti, quale Ufficiale del Governo, ai sensi degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, i provvedimenti necessari a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la sicurezza del territorio;
- la natura contingibile del presente provvedimento non è esclusa dalla circostanza che le misure di prevenzione del rischio incendi boschivi assumano carattere ricorrente e stagionale, atteso che l'Amministrazione comunale procede annualmente alla rivalutazione delle esigenze di tutela del territorio, della pubblica e privata incolumità e del patrimonio ambientale, alla luce delle indicazioni regionali relative alla Campagna antincendio boschivo 2026, del particolare contesto territoriale del Comune di Campodimele e delle condizioni di rischio connesse al periodo di massima pericolosità;
- la natura urgente del presente provvedimento risulta confermata dalla necessità di adottare tempestivamente misure prescrittive e preventive idonee a ridurre i fattori di

innesco e propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, i quali possono provocare gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché costituire concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, specie in vista e durante il periodo di massimo rischio incendi boschivi;

Dato atto che le prescrizioni contenute nel presente provvedimento hanno carattere integrativo, temporaneo e speciale rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, nonché alle relative discipline prescrittive e sanzionatorie ordinarie, e sono adottate in ragione della specificità degli obblighi e dei divieti necessari per il periodo di massimo rischio incendi boschivi;

Dato atto, altresì, che resta ferma, ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'applicazione delle relative sanzioni, l'osservanza del principio di specialità di cui all'art. 9 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con salvezza delle eventuali sanzioni amministrative e penali specificamente previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di incendi boschivi, tutela ambientale, sicurezza pubblica e protezione civile;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 70 della Legge Regionale Lazio n. 39/2002, gli Enti locali, in caso di incendio, sono tenuti a provvedere all'immediata mobilitazione delle proprie squadre e ad assicurare i servizi logistici necessari per le squadre antincendio boschivo operanti sul proprio territorio, nonché la disponibilità di automezzi e macchine operatrici idonei all'impiego nelle operazioni di spegnimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Dato atto che il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto a garantire l'effettività delle misure previste dalla pianificazione comunale di protezione civile, la verifica dell'aggiornamento dei recapiti operativi del Sindaco, del Responsabile del servizio comunale di protezione civile e del Centro Operativo Comunale, nonché l'attivazione delle procedure necessarie in caso di eventi non fronteggiabili con i soli mezzi ordinari dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare specifica ordinanza sindacale recante misure temporanee, prescrittive e preventive per la riduzione del rischio di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, da applicarsi sull'intero territorio comunale durante il periodo di massimo rischio incendi boschivi e nei periodi di allerta, ferme restando le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

Richiamati:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento agli articoli 192, 255, 256 e 256-bis;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione Civile";
- il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;
- la Legge Regionale Lazio 28 ottobre 2002, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 228 del 25 maggio 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 1° giugno 2023, di approvazione del Piano triennale AIB 2023-2025 della Regione Lazio, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39";
- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante disposizioni in materia di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani, nonché le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, ove applicabili;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni, recante modifiche al sistema penale e disciplina generale delle sanzioni amministrative;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 7-bis, 50 e 54;
- gli articoli 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice Penale, in materia di incendio, incendio boschivo, delitti colposi di danno e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

ORDINA

sull'intero territorio del Comune di Campodimele, con decorrenza immediata e fino al 15 ottobre 2026, periodo di massimo rischio incendi boschivi, nonché nei periodi di allerta costituiti da tutti i fine settimana e dai giorni festivi non domenicali, l'applicazione della seguente disciplina di divieti, obblighi e prescrizioni, finalizzata a ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale.

CAPO A - DISCIPLINA DEI DIVIETI

Durante il periodo di massimo rischio incendi boschivi e nei periodi di allerta, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo, nonché nelle aree boscate, cespugliate, arborate, pascolive e nelle aree immediatamente adiacenti, è fatto divieto di:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per il taglio di metalli, qualora tale attività possa produrre scintille, faville o comunque determinare pericolo di innesco;
- d) usare motori, fornelli, inceneritori o altri dispositivi che producano faville o brace, fatta eccezione per i mezzi e le attrezzature impiegati per l'esecuzione di lavori forestali autorizzati e comunque non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e con la normativa vigente;
- e) aprire, ripulire o mantenere viali parafuoco mediante l'uso del fuoco;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese, mozziconi o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) fermare o sostare con veicoli a motore caldo sopra vegetazione secca o materiale vegetale facilmente infiammabile;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso, antincendio, di protezione civile, nonché per quelli impiegati nelle attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- i) mantenere vegetazione infestante, erbe secche, rovi, necromassa, sterpaglie, residui vegetali, rifiuti o altro materiale facilmente infiammabile nelle aree esposte al rischio di incendio, con particolare riguardo alle aree prossime ad abitazioni, fabbricati, infrastrutture, strade, aree boscate e zone di interfaccia urbano-rurale;
- j) accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli derivanti da utilizzazioni boschive, nei boschi di cui all'art. 3 della Legge Regionale Lazio n. 39/2002, nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, lungo i bordi delle strade, nonché nel raggio inferiore a 100 metri dai boschi;
- k) bruciare la vegetazione spontanea presente su terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale;
- l) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo, mongolfiere di carta, lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici o dispositivi similari, su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo.

Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni, dalla realizzazione di fasce protettive, dalla manutenzione dei viali parafuoco o da altre attività agricole e forestali dovrà essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Eventuali deroghe alle attività vietate potranno essere valutate esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa vigente, previa specifica autorizzazione dell'Autorità competente e con l'imposizione di idonee prescrizioni tecniche e operative volte a prevenire ogni rischio di innesco e propagazione del fuoco. Le eventuali autorizzazioni dovranno essere comunicate, per opportuna conoscenza, alla Stazione Carabinieri Forestale competente e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'attività autorizzata, salvo comprovate ragioni di urgenza.

CAPO B - DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI

1.Obblighi per proprietari, affittuari e conduttori di terreni

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni agrari, prati, pascoli, incolti, aree verdi, aree pertinenziali e fondi comunque esposti al rischio di incendio, è fatto obbligo di prevenire l'insorgenza e la propagazione degli incendi mediante l'adozione di tutte le misure di pulizia, manutenzione e gestione previste dalla normativa vigente e dalla presente ordinanza. In particolare, i soggetti sopra indicati devono provvedere:

- a) alla rimozione, frantumazione, interrimento o corretta gestione dei residui vegetali, sterpaglie, rovi, erbe secche, necromassa e materiali infiammabili, per una fascia di almeno 5 metri lungo il perimetro dei fondi confinanti con boschi, strade, piste, viabilità rurale, fabbricati, infrastrutture e aree frequentate;
- b) alla realizzazione e al mantenimento di fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri, prive di residui vegetali e di materiale infiammabile, lungo tutto il perimetro dei terreni incolti, abbandonati o a riposo, in modo da evitare che un eventuale incendio possa propagarsi alle aree circostanti o confinanti;
- c) alla ripulitura della vegetazione erbacea e arbustiva, fatta salva la tutela delle specie protette e nel rispetto della normativa vigente, nelle aree boscate confinanti con strade, piste, tratturi, fabbricati e altre vie di transito, per una profondità di almeno 5 metri;
- d) alla ripulitura della vegetazione erbacea e arbustiva presente lungo scarpate, cigli stradali, cunette, fossi e aree di pertinenza, nel rispetto delle norme vigenti, comprese quelle di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Codice della Strada.

Le fasce protettive e gli interventi di pulizia e manutenzione devono essere realizzati entro il 30 giugno 2026 e, comunque, mantenuti in efficienza per tutta la durata del periodo di massimo rischio incendi boschivi e dei periodi di allerta.

2.Obblighi per colture cerealicole e foraggere

I proprietari, affittuari e conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata, una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5

metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o confinanti.

3.Obblighi per aree boscate

I proprietari, affittuari, conduttori, nonché gli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, devono eseguire il ripristino, la ripulitura e la manutenzione, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici, produttivi, strutture ricettive, fabbricati, colture cerealicole o altre colture, devono provvedere, a propria cura e spese, a mantenere costantemente una fascia protettiva nella propria proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi, necromassa e altro materiale infiammabile.

In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio, dovranno essere effettuate, nel rispetto della pianificazione forestale regionale e delle procedure previste dalla normativa vigente, anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

Resta fermo che, all'interno delle aree naturali protette nazionali e regionali eventualmente insistenti sul territorio comunale, trovano applicazione, ove esistenti, le specifiche disposizioni normative, regolamentari e gestionali adottate dagli Enti competenti, alle quali la presente ordinanza si coordina e si affianca.

4.Obblighi per fabbricati in aree esposte al rischio incendio

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte da vegetazione o comunque esposte al rischio incendi, è fatto obbligo ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di garantire un'adeguata fascia di protezione, proporzionata alla tipologia dei materiali di costruzione, alla vicinanza della vegetazione e alla suscettibilità al fuoco.

Tale fascia dovrà assicurare la discontinuità della vegetazione sia in senso orizzontale sia verticale, mediante la rimozione o riduzione della massa infiammabile, fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, forestale, ambientale e di tutela delle specie protette.

5.Obblighi per attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi, strutture ricettive, aree attrezzate, insediamenti turistici anche temporanei e strutture assimilabili, insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto obbligo di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalla normativa regionale vigente.

Gli stessi soggetti devono essere dotati di piani di evacuazione, con individuazione dei punti di raccolta, che dovranno essere mantenuti costantemente liberi, accessibili e adeguatamente segnalati, nonché di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

Le procedure di emergenza adottate dalle predette strutture dovranno essere coerenti con il Piano comunale di emergenza di protezione civile.

6.Obblighi per attività ad alto rischio esplosivo o di infiammabilità

I proprietari e i gestori di attività commerciali, produttive o di deposito insistenti o limitrofe alle aree a rischio di incendio boschivo, ad alto rischio esplosivo o di infiammabilità, quali, a titolo esemplificativo, fabbriche o depositi di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi o stabilimenti di prodotti chimici, plastici o altri materiali combustibili o infiammabili, devono comunicare al Comune l'ubicazione della sede principale e delle eventuali sedi periferiche, i riferimenti e i recapiti del responsabile dell'attività e del responsabile della sicurezza, con reperibilità H24, nonché trasmettere copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Le comunicazioni relative alle attività ad alto rischio esplosivo o di infiammabilità, complete dei riferimenti del responsabile dell'attività e della sicurezza, nonché del piano di emergenza antincendio, potranno essere trasmesse dal Comune all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, al fine di consentire una più efficace attività di coordinamento e supporto operativo da parte della Sala Operativa Unificata Permanente.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate o pascolive, i predetti soggetti devono adottare tutte le misure di precauzione necessarie, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali vigenti, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

7.Obblighi per Enti gestori di infrastrutture e servizi

Gli Enti proprietari o concessionari delle strade di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché gli Enti e i soggetti gestori di reti idriche, elettriche, gasdotti, strade vicinali, tratturi, infrastrutture e servizi pubblici, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a coadiuvare le strategie di prevenzione del rischio incendi, intensificando le attività di pulizia, manutenzione e controllo lungo gli assi infrastrutturali e le relative fasce di pertinenza, con particolare riguardo ai tratti prospicienti o attraversanti aree boscate, cespugliate, arborate, pascolive e zone di interfaccia urbano-rurale.

In particolare, devono provvedere alla pulizia di banchine, cunette, cigli stradali, scarpate e fasce di pertinenza mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, nonché al corretto smaltimento dei materiali rimossi.

I gestori delle strade devono altresì effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove la vegetazione tenda a restringere o chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio, di soccorso e di protezione civile.

8.Obblighi per linee e cabine elettriche

Gli Enti e i soggetti gestori di linee, cabine e impianti elettrici devono provvedere, prima e durante il periodo di massimo rischio incendio, alla ripulitura dalle specie erbacee e arbustive nelle fasce di pertinenza degli impianti e delle cabine elettriche, per un raggio non inferiore a 10 metri o comunque secondo le distanze e le modalità previste dalla normativa tecnica vigente e dalle prescrizioni di settore.

CAPO C - FUOCHI PIROTECNICI, FIAMME LIBERE E MANIFESTAZIONI

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo, è vietato esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo, mongolfiere di carta, lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché utilizzare altri articoli pirotecnici o dispositivi similari.

Il Sindaco, nei casi consentiti dalla normativa vigente e ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/2005, potrà autorizzare attività pirotecniche esclusivamente in aree non a rischio di incendio boschivo, previa acquisizione e verifica della documentazione attestante la disponibilità, a cura dell'organizzatore o della ditta incaricata, di mezzi, presidi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata per tutta la durata dell'attività e in grado di controllare ed estinguere nell'immediato eventuali inneschi o principi di incendio.

Prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'Amministrazione comunale potrà verificare, anche tramite la Polizia Locale o altri organi competenti, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata.

In caso di presidi inadeguati o insufficienti, ovvero in presenza di condizioni di vento, temperatura, siccità o altra situazione tale da aumentare il rischio di innesco o propagazione di incendi, il Sindaco potrà sospendere, vietare o annullare l'attività pirotecnica.

DEMANDA

agli Organi di Polizia, alla Polizia Locale del Comune di Campodimele, al personale degli Enti territoriali preposti per legge, nonché agli altri soggetti competenti, secondo le rispettive attribuzioni, il controllo sulla stretta osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e delle ulteriori norme legislative e regolamentari vigenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, procedendo all'accertamento delle violazioni e alla conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

AVVISA

che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia, ivi comprese, nei casi previsti, le sanzioni penali. In particolare:

- a) l'incendio, in qualsiasi modo cagionato, anche su cosa propria quando dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, nonché l'incendio su boschi, selve, foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito ai sensi degli articoli 423, 423-bis e 449 del Codice Penale;
- b) le azioni vietate che possano, anche solo potenzialmente, determinare l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendi boschivi sono punite ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, con la sanzione amministrativa prevista dalla medesima disposizione, ferme restando le ulteriori responsabilità penali ove il fatto costituisca reato;
- c) la mancata rimozione dei residui vegetali, l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti e materiali infiammabili comportano l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative sanzioni previste dagli articoli 255 e 256 del medesimo decreto, nonché l'eventuale esecuzione in danno degli interventi necessari, ricorrendone i presupposti;
- d) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe, rami o vegetazione che si protendano sulla sede stradale o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall'art. 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Codice della Strada;
- e) ogni altra violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, per la quale non sia già prevista una specifica sanzione dalla normativa statale o regionale vigente, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate o pascolive, nonché eventuali strutture, fabbricati o infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità, contattando i Vigili del Fuoco al numero 115, il Numero Unico di Emergenza 112, la Polizia Locale del Comune di Campodimele ai numeri 0771/557828 - 0771/557829, riferendo ogni utile elemento per la corretta localizzazione dell'evento.

Per quanto non espressamente disposto con la presente ordinanza si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia, nonché al Piano triennale AIB 2023-2025 della Regione Lazio, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 25 maggio 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 1° giugno 2023, e alle indicazioni regionali relative alla Campagna estiva antincendio boschivo 2026.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Campodimele, nonché mediante ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta idonea a garantirne la più ampia diffusione alla cittadinanza;

che la presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, a:

- Prefettura di Latina – Ufficio Territoriale del Governo;
- Regione Lazio – Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112;
- Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina;
- Comando Stazione Carabinieri di Lenola;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Gaeta;
- Commissariato di Polizia di Stato competente per territorio;
- Comando di Polizia Locale del Comune di Campodimele;
- Associazioni di volontariato di Protezione Civile e AIB operanti sul territorio comunale;
- Ente Parco/Aree naturali protette competenti per territorio, ove presenti;
- Guardia Parco – Sezione di Campodimele, ove competente;
- Provincia di Latina – Settore Viabilità;
- ASTRAL S.p.A., ove competente;
- ANAS S.p.A., ove competente;
- Enti gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici interessati;
- Consorzio di Bonifica competente per territorio;
- Area competente in materia di Territorio e Ambiente del Comune di Campodimele;
- Uffici comunali competenti per gli adempimenti conseguenti.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante Codice del processo amministrativo, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Dott. Tommaso Grossi

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.